

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 1368 del 1941

Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 178 Procedimento di rendiconto.

Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo [593](#) del Codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.

Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo [594](#) del Codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.